

2009 - 2014

Commissione per le petizioni

24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1440/2009, presentata da Hans-Jörg Messerschmidt, cittadino

tedesco, sul rifiuto delle autorità tedesche del ricongiungimento familiare tra la

moglie russa del firmatario e suo figlio di primo letto residente in Russia

1. Sintesi della petizione

Nel 2008 il firmatario si è sposato con una cittadina russa avente un figlio diciottenne nato durante il suo precedente matrimonio. Il figlio vive a Novosibirsk e nell'estate 2009 ha concluso gli studi superiori. Il firmatario e sua moglie hanno richiesto invano il ricongiungimento familiare e le autorità tedesche motivano il loro rifiuto con il fatto che il figlio non dispone della necessaria conoscenza del tedesco. Il firmatario contesta tale decisione e, dal momento che ritiene che nel presente caso sia stato commesso un errore amministrativo, richiede al Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Il firmatario è un cittadino tedesco residente in Germania sposato con una cittadina russa. Il figlio minore della moglie, anch'egli cittadino russo, volendo raggiungere la madre in Germania, ha presentato domanda di un visto per soggiorno di lunga durata, che però gli è stato rifiutato in quanto non avrebbe una padronanza sufficiente della lingua tedesca. Il firmatario ritiene che tale requisito linguistico sia eccessivo e pertanto non conforme alla direttiva UE sul ricongiungimento familiare.

Le disposizioni nel contesto del diritto dell'Unione relative al ricongiungimento familiare

CM\822360IT.doc PE443.177v01-00

sono stabilite nella direttiva 2003/86/CE¹ e nella direttiva 2004/38/CE².

Conformemente al suo articolo 3, paragrafo 3, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare non si applica ai membri della famiglia di cittadini dell'Unione.

La direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conformemente al proprio articolo 3, paragrafo 1, si applica soltanto al cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

I cittadini dell'Unione che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva non possono beneficiare dei diritti concessi ai cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. In assenza del diritto dell'Unione applicabile, spetta esclusivamente alle autorità tedesche elaborare norme sul diritto del familiare cittadino di un paese terzo ad accompagnare o raggiungere i propri cittadini."

-

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.